



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 12/02/2019

ORIGINALE

Oggetto:

Imposta Municipale Propria - Approvazione delle aliquote e della detrazione per l'anno 2019: conferma di quelle vigenti nell'anno 2018.

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		MARCONI ANTONELLA	X	
VANNINI ANDREA	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
MASSETTI CATIA	X		PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI	X	
PENNACCHI MAURO	X				

Totale Presenti: 17

Totale Assenti: 0

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

VALENTINI MANUEL, PETRINI VANIA, PERUGINI GIANNI

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, dà la parola all'Assessore Baglioni per l'illustrazione della pratica secondo la sotto riportata proposta di delibera del competente Settore:

Richiamato il contenuto:

- della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013), che ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale composta da IMU (Imposta Municipale Propria), TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI (Tributo per i servizi Indivisibili);
- dell'art.13 D.L. 6.12.2011, n.201, convertito in L. n.214/2011, gli artt. 8 e 9 D.Lgs. n.23/2011 e l'art.4 D.L. 16/2012;
- dell'art.1 c.161-170 D.Lgs n.504/92 e L. 296/2006;
- dell'art.9 D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Considerato che:

- l'art.1, c.380 L.228/2012, modificato dall'art.1, c.729 L.147/2013 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: "è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art.13, c.11, D.L. 201/2011; è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D";
- l'art.10, c.4 D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria, così come l'art. 2 D.L. n.102/'13, ha stabilito che, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sono in ogni caso locati;
- l'art.9-bis D.L. n.47/2014, convertito in L. n.80/2014 ha variato l'applicazione dell'IMU, della TASI e della TARI sugli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero;

Richiamato altresì il contenuto:

- dell'art.1 L. n.208/2015 che, nelle more della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- (comma 10) la riduzione al 50% dell'imposta per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate in categ.A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti che le utilizzano come abitazione principale, con contratto registrato e che il comodante possieda un solo immobile e risieda (dimori abitualmente) nello stesso comune in cui e' sito l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile in comodato possieda nello stesso comune altro immobile adibito a propria abitazione, salvo le unità abitative classificate in categ. A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di cui all'art.9, c.6, D.Lgs. n.23/'11;
- (comma 15) l'esenzione dall'imposta per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- (comma 13) la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare Ministero delle finanze n.9 del 14.06.'93, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 D.Lgs. n.99/'04; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all' art. 448; di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usocapibile;
- (comma 53) la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

- della L. n.208/2015, che ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”;
- dell’art.1, c. 677 L. n.147/2013, modificato dall’art. 1, c. 1, lett.a) D.L. n.16/2014, n. 16 per il quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
- all’aliquota massima consentita dalla legge per l’ IMU al 31/12/2013;
- dell’art.1, c.28 L. n. 208/2015 ,dell’art.1, c.42, lett. b) Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e dell’art. 1, c.37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, c.28 L. n.208/2015 prevedendo che “... Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017...”;
- dell’art. 1 c.1092 Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che prevede che la riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori

Visti:

- l’art. 52 D.Lgs 446/97, circa la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate;
- la D.C.C. n.44/’14 che ha stabilito aliquote e detrazione dell’imposta per il 2014;
- la D.C.C n.34 del 28/07/2015 che ha stabilito aliquote e detrazione dell’imposta per 2015;
- la D.C.C. n.15 del 26/04/2016 che ha stabilito aliquote e detrazione dell’imposta per 2016;
- la D.C.C. n.18 del 14/03/2017 che ha stabilito aliquote e detrazione dell’imposta per 2017;
- la D.C.C. n.14 del 06/03/2018 che ha stabilito aliquote e detrazione dell’imposta per 2018;
- l’art.172, c. 1, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 53, c. 16, L. n.388/’00, come sostituito dall’art. 27, c.8, L. n. 448/2001;
- l’art.1, c. 169, Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l’art.174 D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, è stato disposto il differimento dal 31/12/2018 al 28/02/2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018);

Tenuto conto che:

- in base al combinato disposto dell’art..13 D.L.. n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e dell’art.1, c.380, L. n.224/2012, ai comuni sono concesse una serie di facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:
- l’art. 1, c.26, L. n.208/2015, modificato dall’art.1, c.37 lett. a), L. n.205/2017 ha sospeso, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
- per l’anno 2019, il legislatore con la Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di Stabilità del 2016;
- il regolamento comunale per la disciplina dell’ imposta unica comunale (IUC), approvato con D.C.C. n.43 del 28/07/2014 disciplina altresì l’imposta municipale propria;

Dato atto che:

- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili;
- l’art.1 L. n.208/2015, ha ripristinato i i criteri di esenzione individuati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- l’art.13, c.8, D.L. n.201/2011 ha reso esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tenuto conto altresì del contenuto dell’art. 1, c.708, L. n.147/2013;
- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili,i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, il locatario, il concessionario ed il coniuge assegnatario della casa coniugale;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, secondo le modalità di cui all'apposito regolamento;
- l' art.13, c.2 e 10, D.L. n.201/2011 definisce cosa si intende per "abitazione principale" e dove risulta applicabile la detrazione prevista;

Considerati:

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;
- i limiti imposti dalla normativa vigente e le problematiche connesse alla grave crisi economica generale ed i rilevanti tagli dei trasferimenti erariali;
- il fatto che l'Amministrazione intende confermare per l'anno 2019, la manovra tariffaria approvata nel 2018 prevedendo:

- la conferma dell'aliquota base allo 0,96% ;
- la conferma della riduzione dell'aliquota prevista dall'art. 13, c.7 D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- la conferma della riduzione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,1% ;

Preso atto che:

- per l'anno 2019, il legislatore con la Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di Stabilità del 2016, consentendo ai comuni di aumentare le aliquote Imu fino al massimo consentito;
- le aliquote d'imposta che si intendono approvare per l'anno 2019 potranno garantire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità senza comportare un aggravio fiscale in capo a famiglie e imprese;
- tali aliquote d'imposta tengono anche conto della situazione immobiliare del territorio di questo comune risultante dalla banca dati in possesso, coordinata con gli aggiornamenti catastali;
- si ritiene opportuno proporre, sulla base di quanto esposto, per l'anno 2019 l'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria:

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2019 (%)
A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,35
Aree fabbricabili	0,96
A/10 – Uffici e studi privati	0,96
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: L'aliquota è applicabile alle unità immobiliari <u>situate nei centri storici</u> di TODI (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) a condizione che nelle stesse venga <u>effettivamente svolta attività produttiva</u>.	0,82
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: <u>L'aliquota è applicabile :</u> 1) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici</u> di TODI (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali venga svolta attività produttiva; 2) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici</u> di TODI (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e	0,92

3) <i>nelle quali non venga svolta attività produttiva; situate nei centri storici di TODI (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali non venga effettivamente svolta attività produttiva.</i>	
<i>C/4-C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative</i>	0,92
<i>D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale</i>	<i>0,76 (stato) + 0,16 (comune) = 0,92</i>
<i>D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione</i>	<i>0,76 (stato) + 0,30 (comune) = 1,06</i>
<i>C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte</i>	1,06
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentali</i>	Esenti <i>ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</i>
<i>Altri fabbricati in categoria "A"</i>	1,06
<i>Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i>	0,96

Detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari ad € **200,00** (duecento) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamata nuovamente la normativa a seguire:

- l' art.13, c.13-bis, D.L. n.201/2011, come modificato dall' art.10, c.4, lett.b D.L. 35/2013, convertito con modificazioni in L. n.64/2013;
- l' art.13, c.15 D.L. 201/2011 ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- la circolare del MEF n. 1/DF del 17/02/2016;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- i prescritti pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Si propone di approvare la suddetta proposta”

Esce il Consigliere Pizzichini. Presenti n.16.

Il Presidente, apre quindi la discussione sulla proposta di delibera come sopra riportata.

Intervengono i Consiglieri Valentini e Vannini (...OMISSIS come da registrazione conservata in atti).

Conclude il Sindaco (...*OMISSIS* come da registrazione in atti conservata).

Il Presidente in assenza di dichiarazioni di voto mette in votazione la proposta di delibera come sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso,

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del giorno 8/02/2019;

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n.15 consiglieri: Nulli, Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 16

Voti favorevoli n. 11 (Nulli, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini, Sindaco)

Voti contrari n. 5 (Masseti, Valentini, Berrottoni, Vannini, Buconi,)

DELIBERA

- DI STABILIRE**, per l'anno 2019, le seguenti variazioni delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge:
 - riduzione dell'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze ancora applicabile alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1 -A/8 e A/9, dello 0,05%;
 - riduzione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201) dello 0,1% ;
- DI CONFERMARE**, per l'anno 2019, l' **aliquota base allo 0,96%** - con aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria – IMU vigenti nell'anno 2018:

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2019 (%)
A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,35
Aree fabbricabili	0,96
A/10 – Uffici e studi privati	0,96
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: L'aliquota è applicabile alle unità immobiliari situate nei centri storici di TODI (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) a condizione che nelle stesse venga effettivamente svolta attività produttiva.	0,82
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri:	0,92

<p>L'aliquota è applicabile :</p> <p>4) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici di TODI</u> (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>venga svolta attività produttiva</u>;</p> <p>5) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici di TODI</u> (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga svolta attività produttiva</u>;</p> <p>6) <u>situate nei centri storici di TODI</u> (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga effettivamente svolta attività produttiva</u>.</p>	
C/4-C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative	0,92
D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale	0,76 (stato) + 0,16 (comune) = 0,92
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = 1,06
C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentali	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Altri fabbricati in categoria "A"	1,06
<p>Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>	0,96

Detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari ad € **200,00** (duecento) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

4. **DI CONFERMARE** l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, c.10, D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile.
5. **DI DARE ATTO** che, in base al punto di cui sopra, per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si applica la **detrazione**, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00 (duecento)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
6. **DI CONFERMARE CHE** per poter usufruire dell'aliquota IMU dell'8,2 per mille prevista per i C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri -(unità immobiliari situate nei centri storici di TODI a condizione che nelle stesse viene effettivamente svolta attività d'impresa) il contribuente avente diritto deve presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU;
7. **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

8. **DI DARE ATTO** che con l'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, è possibile prevedere per l'anno 2019 un gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria – IMU pari ad euro 4.165.000,00.
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che il gettito di imposta previsto con l'applicazione delle richiamate aliquote e detrazioni, potrà garantire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, nonché a sopperire ai tagli dei trasferimenti erariali ed alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;
10. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n.15 consiglieri: Nulli, Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 16

Voti favorevoli n.11 (Nulli, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini, Sindaco)

Voti contrari n. 5 (Massetti, Valentini, Berrottoni, Vannini, Buconi,)

DI DICHIARARE, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.